

Articolo 2

Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1678/85, il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo:

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = Dra	Applicabile sino al	1 ECU = ... Dra	Applicabile dal
«Carni suine	246,319	30 giugno 1991	256,981	1° luglio 1991»

Articolo 3

Nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 1678/85, il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo:

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Pta	Applicabile sino al	1 ECU = Pta	Applicabile dal
«Carni suine	145,762	30 giugno 1991	147,608	1° luglio 1991»

Articolo 4

Nell'allegato X del regolamento (CEE) n. 1678/85, il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo:

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Esc	Applicabile sino al	1 ECU = Esc	Applicabile dal ...
«Carni suine	207,906	30 giugno 1991	205,500	1° luglio 1991»

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione